

TI_GERICHTE 52.1995.397 vom 24. Oktober 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.397

FR: TI_GERICHTE 52.1995.397 du 24 octobre 1995

IT: TI_GERICHTE 52.1995.397 del 24 ottobre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.10.1995 52.1995.397 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.10.1995 52.1995.397 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.10.1995 52.1995.397

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00397 DP 148/95 leo Lugano 24 ottobre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Gardo Petrini, vicecancelliere statuendo sul ricorso 9 giugno 1995 di _____ contro la decisione 24 maggio 1995, no. 9/1995, del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che nega agli insorgenti il permesso di esporre un pannello pubblicitario sulla facciata dell'autosilo in _____ a _____; vista la risposta 19 giugno 1995 del Dipartimento delle istituzioni; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 24 maggio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha negato alle ditte _____ e _____ il permesso di esporre un pannello elettronico luminoso (superficie: 7 mq) per la diffusione d'informazioni e messaggi pubblicitari sulla facciata dell'autosilo rivolta verso _____ a _____, ad un'altezza di 7,5 m dal livello della strada; che a detta dell'autorità dipartimentale la posa del controverso pannello, trovandosi a breve distanza da una passaggio pedonale come pure da una fermata per i bus, rappresenterebbe una sorgente di pericolo per i pedoni compromettendo la sicurezza della strada; che avverso la premessa risoluzione le ditte _____ e _____ sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento; che, in sostanza, i ricorrenti ritengono che la pubblica utilità di un siffatto impianto dovrebbe prevalere sul pericolo per la sicurezza stradale, del tutto teorico, paventato dall'autorità dipartimentale; che a mente degli insorgenti l'emanazione del controverso provvedimento di diniego disattenderebbe il principio della proporzionalità; che all'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà all'occorrenza nei considerandi che seguono; considerato, in diritto: che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 Lins e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmM), ben bastando ai fini del giudizio far capo alla documentazione allegata al ricorso; che, giusta l'art. 4 Lins, le insegne devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alla sicurezza della circolazione; che la pubblicità stradale é regolata dagli art. 95 segg. OSS; che l'art. 96 OSS vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori (art. 6 LCStr.); che in base alla predetta norma la

pubblicità stradale é specialmente vietata: f. se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce variabili; che sotto la nozione di pubblicità stradale che "lampeggia o produce effetti di luce variabili" ricadono anche le insegne con scritte luminose in movimento ("bewegliche Leuchtschriften": cfr. M. Kung, Strassenreklamen im Verkehrs-und Baurecht, pag. 70 no. 8.3); che la controversa insegna pubblicitaria prevista sulla facciata dell'autosilo in _____ a _____ é costituita da un pannello elettronico modulare (display) di 7 mq di superficie gestito da un computer in grado di riprodurre scritte e disegni luminosi, fissi o lampeggianti, consentendone l'immediata lettura; che, nella misura in cui é destinato anche alla diffusione di messaggi pubblicitari, il citato impianto costituisce una pubblicità stradale (art. 95 OSS); che i suddetti messaggi pubblicitari vengono diffusi per lo più sotto forma di scritte luminose in movimento, a volte accompagnate anche da disegni; che pertanto tale forma di pubblicità stradale non può essere autorizzata in quanto vietata dall'art. 96 cpv. 1 lett. f OSS; che la posa del controverso pannello avrebbe comunque dovuto essere negata in virtù della disposizione generale dell'art. 96 cpv. 1 OSS (6 LCStr.); che infatti non v'è chi non veda come un siffatto impianto pubblicitario, destinato soprattutto a richiamare l'attenzione dei conducenti che scendendo da via _____ entrano in città, sia atto a distrarli dalla guida così da costituire una fonte di pericolo tutt'altro che teorica per la sicurezza stradale (considerata la presenza di passaggi pedonali e di semafori); che di conseguenza potendosi ravvisare nella decisione impugnata una violazione del diritto, il ricorso deve essere respinto e la risoluzione dipartimentale confermata; che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza; visti gli art.4, 17 LIns; 6 LCStr.; 95 segg. OSS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- (seicento) sono a carico delle ricorrenti in solido. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente: _____ Il segretario: _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.